

CORTE DEI CONTI



0000025-04/05/2009-AUT_DIR-A91D-A



LA CORTE DEI CONTI
in
SEZIONE DELLE AUTONOMIE
nell'adunanza del 23 aprile 2009

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modifiche;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modifiche dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20;

Visto il t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto in particolare l'art. 227 del t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali nel testo introdotto dall'art. 28, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), come modificato dall'art. 1 quater, co. 6, del decreto legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito dalla legge 20 maggio 2003, n. 116, riguardante l'invio telematico alla Corte dei conti di documenti contabili di enti locali;

Visto il D.M. dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 giugno 2004, modificato con D.M. 9 maggio 2006 (G.U. 25 maggio 2006 n. 120) che fissa modalità, tempi e criteri per l'invio telematico di dati contabili di enti locali;

Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;

Visto l'art. 9 della deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000 n. 14, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come modificato dalla deliberazione delle Sezioni Riunite 3 luglio 2003 n. 2 (G.U. 16 luglio 2003 n. 163), nonché dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti 19 giugno 2008, n. 229, (G.U. 2 luglio 2008, n. 153);

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto in particolare l'art. 7, comma 7, della legge n. 131/2003 per il quale la Corte dei conti, ai fini di coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte degli enti locali, in relazione al patto di stabilità interno e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Visto l'art. 77 bis, comma 32, del d.l. n.112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, nonché l'art.2, comma 7, del decreto legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito con modifiche dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, che prevedono la verifica da parte della Corte dei conti delle certificazioni del mancato gettito ICI.

Udito nell'adunanza del giorno 23 aprile 2009 il relatore presidente di sezione Giuseppe Salvatore Larosa;

Considerato

che, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, la Corte dei conti deve riferire annualmente al Parlamento sull'andamento generale della finanza regionale e locale, dopo aver verificato il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

che, per quanto più in particolare attiene alla finanza locale, la relazione della Sezione delle Autonomie riguarda gli andamenti complessivi del comparto e si fonda su elementi tratti dai conti consuntivi, dai prospetti del patto di stabilità interno e dagli altri documenti a corredo del rendiconto di seguito specificamente indicati;

che la legge fa obbligo agli enti locali di trasmettere i propri rendiconti della gestione alla Corte dei conti ai fini del referto da rendere al Parlamento e del consolidamento dei conti pubblici. Particolare rilievo assume detto obbligo nei confronti degli enti i cui rendiconti chiudono in disavanzo ovvero recano l'indicazione di debiti fuori bilancio;

che, per quanto attiene agli enti locali situati nel territorio delle Regioni a Statuto speciale, gli Statuti regionali e le norme di attuazione non pongono disposizioni incompatibili con l'esercizio della funzione della Corte dei conti di riferire al Parlamento sull'andamento della finanza locale, includendo anche tali ambiti territoriali;

che il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 giugno 2004, successivamente modificato con D.M. 9 maggio 2006 (G.U. 25 maggio 2006 n. 120), ha stabilito modalità, tempi e criteri di gradualità per l'invio telematico di dati contabili degli enti locali ed ha previsto che nell'anno 2009 le Province, i Comuni e le Comunità montane debbono inviare alla Corte dei conti, per via telematica, i rendiconti dell'esercizio 2008;

che la **trasmissione telematica** del rendiconto 2008 deve essere effettuata mediante i modelli in formato XML, reperibili sul sito web www.corteconti.it, nel periodo **dal 2 luglio al 20 ottobre 2009**, secondo il seguente calendario:

- Province e Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, **dal 2 luglio al 31 luglio 2009**;
- Comuni con popolazione fino a 5.000, **dal 2 luglio al 28 settembre 2009**;
- Comunità montane, **dal 2 settembre 2009 al 20 ottobre 2009**;

che per gli enti locali compresi nel territorio della Regione a Statuto speciale Valle d'Aosta ed in quello delle Province autonome di Trento e di Bolzano, per i quali la Regione Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno adottato autonomi modelli contabili, diversi da quelli approvati con D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194, la trasmissione avverrà secondo modalità che saranno successivamente indicate;

Delibera

ART. 1

Adempimenti delle Province e dei Comuni

1. Le Amministrazioni provinciali ed i Comuni, debbono inviare alla Sezione delle Autonomie, **mediante trasmissione telematica** in formato elettronico XML secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 giugno 2004, modificato con D.M. 9 maggio 2006, e le indicazioni operative reperibili nel sito web www.corteconti.it, il rendiconto dell'esercizio 2008, composto dal conto del bilancio, dal conto del patrimonio e dal conto economico, il prospetto di conciliazione e gli altri prospetti riepilogativi nonché i quadri previsti dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, secondo le seguenti scadenze:

- Le Province e i Comuni con più di 5.000 abitanti devono effettuare la trasmissione dal 2 luglio e concluderla **entro il 31 luglio 2009**;

- I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti devono effettuare la trasmissione **dal 2 luglio al 28 settembre 2009**.

2. Entro i predetti termini temporali le Amministrazioni provinciali e comunali, i cui rendiconti chiudono in **disavanzo**, devono, inoltre, trasmettere alla Sezione delle Autonomie (in Roma, via Antonio Baiamonti n. 25, c.a.p. 00195) **in forma cartacea**:

- 1) la deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto 2008;
- 2) la deliberazione consiliare sugli equilibri di bilancio adottata, nell'anno 2007, ai sensi dell'art. 193 del d. lgs. n. 267 del 2000;
- 3) la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 239, co. 1, lettera d), del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- 4) la relazione illustrativa della Giunta redatta ai sensi dell'art. 151, co. 6, del citato d. lgs. n. 267 del 2000;
- 5) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per titoli e per esercizi di provenienza;
- 6) il quadro dei servizi gestiti in economia;

ART. 2

Adempimenti delle Comunità montane

1. Le Comunità montane, **dal 2 settembre al 20 ottobre 2009**, devono trasmettere alla Sezione delle Autonomie per via telematica il rendiconto dell'esercizio 2008, composto dal conto del bilancio, dal conto del patrimonio e dal conto economico, il prospetto di conciliazione e gli altri prospetti riepilogativi nonché i quadri previsti dal D.P.R. 31 gennaio 1996 n.194.

ART. 3

Adempimenti delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane che non abbiano approvato il rendiconto 2008

1. Gli Enti di cui agli articoli 1 e 2, che non abbiano approvato il rendiconto dell'esercizio 2008 devono trasmettere alla Sezione delle Autonomie per via telematica, **entro il 28 settembre 2009**, nell'ordine, uno dei seguenti documenti contabili, secondo le disponibilità al momento della trasmissione:

- 1) schema del rendiconto presentato al Consiglio dalla Giunta della Provincia, del Comune o della Comunità montana;
- 2) schema di rendiconto predisposto dagli uffici per l'esame della Giunta.

2. Anche dopo decorso il termine del 28 settembre 2009, rimane in ogni caso adempimento non eludibile la trasmissione per via telematica del rendiconto 2008, da effettuare entro cinque giorni dalla deliberazione consiliare di approvazione del predetto conto.

3. Il rendiconto da trasmettere, relativo all'esercizio finanziario 2008, dovrà essere corredato della documentazione indicata nel precedente art.1, co. 2.

ART. 4

Adempimenti per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno

1. La Sezione delle Autonomie, con apposita richiesta istruttoria alla chiusura dell'esercizio 2009, provvederà ad acquisire dalle Province e dai Comuni soggetti al patto di stabilità interno (attualmente con popolazione superiore a 5.000 abitanti) i dati finanziari relativi al patto di stabilità interno 2009.

2. Per le Province ed i Comuni compresi nel territorio di Regioni a Statuto speciale che hanno adottato una disciplina in deroga per il patto di stabilità, la documentazione da trasmettere formerà oggetto di apposita richiesta.

ART. 5

Adempimenti per la verifica delle certificazioni I.C.I.

1. La certificazione relativa ai minori introiti ICI, prevista dall'art. 77 bis, comma 32, del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133, redatta sul modello di cui al D.M. 1 aprile 2009, deve essere trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo per le verifiche previste dall'articolo 2, comma 7, del D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modifiche, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

2. I comuni della Regione Valle d'Aosta trasmettono la predetta certificazione direttamente alla sezione centrale delle Autonomie.

A cura della Segreteria della Sezione, copia della presente deliberazione verrà trasmessa, per gli adempimenti di competenza, ai Presidenti delle Amministrazioni provinciali e delle Comunità montane, ai Sindaci di tutti i Comuni nonché, per opportuna conoscenza, agli organi di revisione economico finanziaria degli stessi Enti.

Il Relatore

F.to
LAROSA

Il Presidente

F.to
LAZZARO



La presente deliberazione è stata depositata in Segreteria il 04/05/2009

La Dirigente

F.to
RIZZOLO